



MODULARIO
1. - Ramo U.T.O. - 4



320

UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI NAPOLI

31 AGO. 2010

Prefettura - Ufficio Territoriale del
di Napoli
TELEGRAFO

Prot. n. 1027 /Area II/EE.LL

Napoli, 23 agosto 2010

URGENTE VIA FAX

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e Commissioni
Straordinarie dei Comuni della Provincia di
NAPOLI

e p.c.

Al Sig. Presidente dell'Amm.ne Provinciale
di
NAPOLI

OGGETTO: D.L. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - Approvazione della tariffa rifiuti dei comuni della Campania

Si fa seguito a precedente corrispondenza concernente la situazione di criticità in cui si sono venuti a trovare i comuni della provincia di Napoli in relazione agli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, con specifico riferimento alle attività propedeutiche di determinazione della tariffa rifiuti.

In particolare, i delegati dell'assemblea dei comuni della provincia hanno chiesto la formulazione di indirizzi esplicativi da parte degli organi centrali in ordine alla risoluzione di taluni aspetti connessi:

1. alle modalità di contabilizzazione delle spese e delle entrate per i comuni che riscuotono la TARSU direttamente senza concessionario;
2. alla vigenza nel sistema speciale campano delle addizionali riferite all'ECA (Ente Comunale Assistenza) ed alla TEFA (Tributo Esercizio Funzione Ambientale);
3. all'individuazione del soggetto impositore per l'anno 2010;
4. alla competenza del contenzioso.

Al riguardo, si ritiene di dover partecipare a codesti enti le osservazioni formulate dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle problematiche di propria competenza.

In via preliminare, viene rammentato che a seguito del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,

Ai sensi dell'art. 6 L. 412 del 30.12.1991 la trasmissione della presente nota via fax ha valore ufficiale. Pertanto, non si provvederà ad inviare copia per posta.

MODULARIO
L. - Roma U.T.O. - 4



Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

sono state attribuite ai presidenti delle province dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. vo 18 agosto 2000, n.267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Inoltre, l'art.11, comma 2-ter ha previsto che, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

Viene aggiunto, altresì, che il comma 5-bis dello stesso art.11 stabilisce che "per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopradistinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti."

Il predetto dipartimento soggiunge che, per quanto di competenza, le suddette disposizioni non hanno introdotto innovazioni in ordine alla copertura integrale dei costi, già prevista dall'art.7 del D.L. 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87. Né sono state modificate le disposizioni vigenti in materia di addizionali ex ECA e di tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), per cui si può ritenere che detti prelievi debbano continuare ad essere applicati anche in costanza del nuovo regime normativo sui rifiuti emanato per la Campania.

Per quanto concerne, l'individuazione del soggetto impositore della TARSU, nonché della TIA, per l'anno 2010, si fa osservare che dalle disposizioni già richiamate non emergono modificazioni relative al soggetto titolare della relativa potestà nella materia di cui si tratta.

Pertanto, il soggetto impositore non può che essere individuato nel comune, che conserva la competenza ad emanare le deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti la TARSU e la TIA.

MODULARIO
1. - Roma U.T.G. - 4

*Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto relativo alla competenza sul contenzioso, il predetto dipartimento delle finanze segnala quanto affermato dalla corte costituzionale nella sentenza n.238 del 24 luglio 2009 (all.1).

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Covato)

AA/GV